



Normativa Contrattuale
sui Servizi di Investimento

NORME GENERALI

Le norme contenute nella presente parte generale regolano tutti i rapporti inerenti la prestazione di servizi bancari e finanziari al Cliente da parte di BancaSai S.p.A. (di seguito denominata Banca) salvo quanto specificamente previsto da norme relative a particolari servizi.

Le commissioni, condizioni economiche e spese applicate ai servizi oggetto del presente contratto sono indicate nel contratto stesso, nei Documenti di Sintesi e nei Fogli Informativi che ne costituiscono parte integrante e saranno addebitate sul conto corrente del Cliente. Il contratto avrà efficacia dal momento dell'accettazione della Banca.

Art. 1

Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente

Nei rapporti con il Cliente, la Banca è tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 Cod.Civ.

Art. 2

Pubblicità e trasparenza delle condizioni e Ufficio reclami della clientela

La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e sue successive modifiche e integrazioni (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e relative disposizioni di attuazione.

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa. Qualora il cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta prima di rivolgersi al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, può ricorrere, per controversie relative ai servizi bancari (incluso il rapporto di custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari), all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le modalità indicate sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedendo informazioni ad una delle Filiali di Banca D'Italia, o alle Filiali/Agenzie della rete di vendita della Banca. Per controversie relative ai servizi di investimento, il cliente può rivolgersi al Conciliatore Bancario – Ombudsman seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento disponibile presso le Filiali/Agenzie della rete di vendita della Banca o direttamente sul sito www.conciliatorebancario.it ovvero alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob.

In alternativa ed indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca, il cliente per risolvere una controversia, può inoltre rivolgersi al Conciliatore bancario – Conciliazione per avere l'assistenza di un conciliatore indipendente, contattando il Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it;

Art. 3

Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente

La Banca è tenuta a eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà a essa attribuita dall'art. 1856 Cod. Civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 Cod. Civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente, anche non bancario. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 Cod.Civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

Art. 4

Invio di corrispondenza alla Banca

Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito, siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Art. 5

Invio della corrispondenza al Cliente

L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, anche relativi alle presenti condizioni, saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca a uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi comunicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Art. 6

Identificazione del Cliente e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca

All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova

dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.)

Art. 7

Deposito delle firme autorizzate

Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a operare nei rapporti con la Banca, sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero, previo accordo fra le parti, nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

Art. 8

Poteri di rappresentanza

Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso 1 giorno lavorativo; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 Cod. Civ., anche da uno solo dei contestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto a informarne gli altri cointestatari.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Il cliente prende atto che nel caso di nomina di persone autorizzate a rappresentarlo, la valutazione di appropriatezza o adeguatezza delle operazioni e/o degli strumenti finanziari è effettuata avuto esclusivamente riguardo alle informazioni fornite dal cliente tramite la compilazione e sottoscrizione dell'apposito questionario.

Art. 9

Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto

Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, e in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti a esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

L'adempimento reso dalla Banca ad uno dei cointestatari, la libera nei confronti di tutti.

Art. 10

Diritto di garanzia

La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano a essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito, anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia reale o personale, già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a 2 volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Art. 11

Compensazione

Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge a ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 Cod. Civ., la Banca

ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno, la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente e all'art. 9, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 2, Cod. Civ., salvo il diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

Art. 12

Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela e imputazione dei pagamenti

Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, e in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte, pure in caso di coestestazione, in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.

Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193 comma 1 Cod. Civ., nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare, in deroga all'art. 1193 comma 2 Cod. Civ., i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

Art. 13

Determinazione e modifica delle condizioni per servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari

Ai sensi dell'art 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, così come modificato dall'art. 10 della Legge n. 248 del 04 Agosto 2006, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre norme e condizioni dei singoli contratti non a tempo determinato qualora sussista un giustificato motivo. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà comunicata al Cliente con un preavviso minimo di 30 giorni in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intenderà accettata dal Cliente ove lo stesso non receda, senza spese, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente.

Art. 14

Legge applicabile

I rapporti con la clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

SEZ. I : SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI

Art.1

Oggetto del contratto

La banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di titoli e strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli) alle seguenti condizioni. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).

Art. 2

Titoli e strumenti finanziari oggetto del deposito

Oggetto del deposito possono essere sia titoli e strumenti finanziari cartacei che strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 24 giugno 1998 n.213 e relativa normativa di attuazione.

Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei il cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.

Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del cliente presso la banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

Art. 3

Svolgimento del servizio

La banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi ed i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi.

Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la banca chiede istruzioni al cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente stesso.

Per i titoli non quotati nelle Borse italiane, il cliente è tenuto a dare alla banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. In mancanza di istruzioni contrarie da conferire alla banca entro 3 giorni dalla data di negoziazione “ex cedola” o “ex dividendo”, la banca medesima cura l’incasso degli interessi o dei dividendi.

Art. 4

Obbligazioni del cliente

Le spese di qualunque genere, che la banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o sequestri operati sui titoli, stanno interamente a carico del cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

La banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

Art. 5

Vendita dei titoli in caso di inadempimento del cliente

Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 5 giorni decorrente dalla ricezione della stessa.

Se il cliente rimane in mora, la banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761 commi 3 e 4 e 2756 commi 2 e 3, cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla banca stessa.

Prima di realizzare i titoli, la banca avverte il cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 giorni.

La banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.

Se la banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Art. 6

Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito

Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il cliente deve far pervenire avviso alla banca almeno 2 giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l’avviso deve essere rinnovato.

In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti titoli subdepositati a norma dei successivi artt. 11,12 e 13, la banca provvederà alla loro restituzione al cliente entro 15 giorni lavorativi.

Art. 7

Recesso

Le parti possono recedere dal rapporto in qualunque momento con un preavviso di almeno 15 giorni, da darsi mediante comunicazione scritta.

Art. 8

Invio dell’estratto titoli

La banca invia almeno una volta l’anno al cliente una posizione dei titoli in deposito.

Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione, senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intenderà senz’altro riconosciuta esatta ed approvata.

Art. 9

Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito

In deroga all’art. 9 delle “Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente”, quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata.

La comunicazione effettuata dal cointestatario è opponibile alla banca dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della raccomandata.

Art. 10

Trasferimento del deposito di titoli cartacei

La banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo dandone comunicazione al cliente.

Art. 11

Subdeposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata

La banca è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 e ss. Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 e normativa di attuazione.

In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la banca depositaria-aderente e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata.

Art. 12

Subdeposito dei titoli al portatore presso altri enti

La banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi diversi dalle società di

gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi, a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi.

Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, ferma restando la responsabilità del cliente in ordine alla regolarità dei titoli, la banca è autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della medesima specie e qualità.

Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la banca rimane responsabile nei confronti del cliente a norma del presente contratto.

Art. 13

Subdeposito di titoli emessi o circolanti all'estero

Per i titoli emessi o circolanti all'estero, la banca è autorizzata a farsi sostituire, nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 3, da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società estere subdepositarie.

SEZ. II CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Art. 1

Oggetto

Le norme che seguono disciplinano la prestazione da parte di BANCA SAI S.p.a. capogruppo Gruppo Bancario Banca Sai, con sede legale in Torino, corso Galileo Galilei nr. 12, appartenente al gruppo Fondiaria Sai S.p.a. soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Fondiaria Sai S.p.a. (di seguito, la "banca") dei seguenti servizi e attività di investimento aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il Testo Unico):

- a) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- b) ricezione e trasmissione di ordini
- c) negoziazione per conto proprio;
- d) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- e) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

La banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti sulla base di apposito separato accordo con il cliente. Qualora la banca fornisca informazioni e/o raccomandazioni generiche su caratteristiche e tipologie di strumenti finanziari in funzione preparatoria della prestazione di altri servizi di investimento, (i) ciò è strumentale alla prestazione dei suddetti servizi di investimento, al fine di consentire al cliente di assumere proprie consapevoli decisioni di investimento; (ii) non costituisce per la banca impegno di garanzia della accuratezza o completezza di tali informazioni o degli impatti fiscali della transazione; (iii) le informazioni non saranno basate sulla considerazione delle caratteristiche del cliente: pertanto eventuali raccomandazioni generiche della banca non potranno essere considerate come adatte al singolo cliente ovvero basate sulle sue caratteristiche, essendo destinate alla generalità dei clienti unicamente sulla base di analisi oggettive di mercato.

Nello svolgimento dei predetti servizi, la banca è autorizzata ad agire per conto del cliente anche in nome proprio.

Art. 2

Conferimento e gestione degli ordini

Gli ordini sono impartiti alla banca di norma per iscritto anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati. All'atto del ricevimento dell'ordine la banca registra immediatamente, nella misura in cui sono applicabili all'ordine, le informazioni di cui all'art. 7 del Regolamento CE n. 1287/2006. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il cliente dà atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Le registrazioni costituiscono piena prova dell'oggetto, del contenuto, dei termini e delle condizioni degli ordini conferiti.

Una volta impartiti, gli ordini del cliente possono essere revocati solo se non ancora eseguiti.

Qualora vengano impartiti attraverso promotori finanziari, gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. E' fatto divieto ai promotori finanziari di riscuotere denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore.

Nel trattare gli ordini per conto del cliente, la banca applica misure e dispositivi che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della stessa banca.

Ai fini di cui al precedente periodo, la banca, quando tratta gli ordini, adempie alle seguenti condizioni:

- a) assicura che gli ordini eseguiti siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
- b) tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente;
- c) informa il "Cliente al Dettaglio" circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.

In relazione al regolamento di un ordine eseguito la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro, di pertinenza del cliente, ricevuti a regolamento dell'ordine eseguito siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del cliente.

La banca non può fare un uso scorretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei propri soggetti rilevanti, come definiti dal regolamento congiunto adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis del Testo Unico.

La banca può trattare l'ordine di un cliente o un'operazione per conto proprio in aggregazione con l'ordine di un altro cliente unicamente quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) deve essere minimizzato il rischio che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati;
- b) ciascun cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine;
- c) è stabilita e applicata con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che preveda in termini sufficientemente precisi una ripartizione corretta degli ordini aggregati e delle operazioni. La strategia disciplina il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il cliente si dichiara informato della circostanza che la banca può trattare i suoi ordini in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto proprio della banca e che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine.

In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti, la banca ripartisce le relative operazioni conformemente con la propria strategia di assegnazione degli ordini.

La banca che ha aggregato operazioni per conto proprio con uno o più ordini di clienti non può assegnare le relative operazioni in un modo che sia dannoso per un cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti con operazioni per conto proprio, la banca assegna le operazioni eseguite al cliente prima che a se stessa. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla banca, se, conformemente alla propria strategia di assegnazione degli ordini, la stessa è in grado di dimostrare con argomentazioni ragionevoli che senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto.

In ogni caso, la banca, nel quadro della strategia di assegnazione degli ordini, adotta misure volte ad impedire una riassegnazione delle operazioni per conto proprio eseguite in combinazione con ordini di clienti secondo modalità svantaggiose per il cliente.

E' in facoltà della banca non trasmettere o non eseguire l'ordine conferito dal cliente, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.

Qualora la banca ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma dell'art. 42 del Regolamento Consob n. 16190/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che uno strumento finanziario e/o un servizio di investimento non siano appropriati per il cliente, lo avverte di tale situazione. Tale avvertenza può essere fornita anche in forma standardizzata. Qualora il cliente scelga di non fornire le informazioni di cui all'art. 41 del Regolamento Consob n. 16190/07 e successive modifiche ed integrazioni necessarie ai fini della valutazione di appropriatezza di cui all'art. 42 del Regolamento Consob n. 16190/07 e successive modifiche ed integrazioni, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, la banca avverte il cliente, che tale decisione le impedirà di determinare se il servizio e/o lo strumento finanziario siano per lui appropriati. Tale avvertenza può essere fornita anche in forma standardizzata.

La banca ha facoltà di:

- a) presumere che un "Cliente Professionale" abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o di strumenti finanziari per i quali il cliente è classificato come "Cliente Professionale";
- b) fare affidamento sulle informazioni ricevute dal cliente, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete, essendo comunque onere del cliente aggiornare all'occorrenza nel tempo tali informazioni.

La banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione ordini senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di appropriatezza di cui all'art. 42 del Regolamento Consob n. 16190/07 e successive modifiche ed integrazioni, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di credito debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi come definiti dall'art. 44 del Regolamento Consob n. 16190/07 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente;
- c) il cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della corrispondente protezione offerta dalle relative disposizioni. Tale avvertenza può essere anche in forma standardizzata;
- d) la banca rispetta i propri obblighi in materia di conflitti di interesse.

Art. 3

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini

L'esecuzione degli ordini è subordinata alla presenza di una provvista sul conto corrente e/o sul deposito titoli, necessaria per l'esecuzione dell'ordine impartito.

Nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio e di esecuzione ordini, la Banca, fatta salva l'ipotesi in cui il cliente abbia deciso di avvalersi anche del servizio di consulenza in materia di investimenti, si attiene alle disposizioni impartite dal cliente senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti.

Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini e negoziazione conto proprio la banca adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti secondo quanto stabilito dalla strategia di esecuzione e trasmissione adottata dalla banca.

Tali misure identificano, per ciascuna categoria di strumenti, le sedi di esecuzione prescelte o i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

La banca fornisce informazioni appropriate ai propri clienti in merito alla propria strategia di esecuzione e trasmissione stabilita conformemente al presente punto. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la banca è tenuta ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. La banca si impegna a controllare l'efficacia delle misure adottate, a verificare la qualità dell'esecuzione da parte dei soggetti individuati per l'esecuzione degli ordini e, se del caso, a porre rimedio ad eventuali carenze riscontrate. La banca si impegna altresì a riesaminare le misure adottate e la strategia di esecuzione e trasmissione con cadenza almeno annuale e, comunque, al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla sua capacità di continuare a ottenere il miglior risultato possibile per il cliente.

Art. 4

Collocamento

Il servizio di collocamento della banca consiste nell'espletamento da parte della stessa dell'incarico di:

- a) promuovere presso il cliente l'offerta di: (i) strumenti finanziari che la banca ha sottoscritto o acquistato a fermo; (ii) strumenti finanziari o prodotti finanziari per conto del soggetto emittente o titolare dei medesimi, con eventuale prestazione di garanzia di buon fine dell'operazione; (iii) servizi o attività di investimento per conto del soggetto che presta il servizio di investimento oggetto del collocamento;
- b) esercitare un'effettiva, attuale e concreta attività di cura e di assistenza del cliente nella fase di mantenimento del rapporto fra il cliente e le società emittenti gli strumenti/prodotti finanziari o fornitrici del servizio di investimento oggetto del servizio di collocamento (di seguito le "Società Prodotto").

In particolare la prestazione del servizio di collocamento si estrinsecherà:

- a) in fase precedente all'investimento: in un'attività promozionale in favore del Cliente, finalizzata alla sottoscrizione/vendita di strumenti, prodotti e servizi/attività attraverso l'illustrazione delle caratteristiche di questi ultimi;
- b) in fase successiva all'investimento: in un'attività di cura e di assistenza del Cliente nel mantenimento del rapporto con le Società Prodotto, attraverso personale appositamente dedicato, che si renderà disponibile a richiesta del Cliente e che in ogni caso lo visiterà periodicamente al fine di verificarne i bisogni, fornirgli la necessaria assistenza, monitorarne il portafoglio, illustrargli le opportunità di investimento, curare la materiale trasmissione degli ordini e delle disposizioni inerenti ai servizi svolti.

La prestazione del servizio di collocamento presuppone la conclusione di un contratto di distribuzione di strumenti finanziari o di prodotti finanziari o di servizi/attività di investimento fra la banca e le Società Prodotto.

Nel collocamento di servizi d'investimento altrui, la banca sarà responsabile dell'adempimento degli obblighi di classificazione della clientela, di valutazione di adeguatezza o di appropriatezza applicabili in ragione del servizio commercializzato, nonché della completezza e dell'accuratezza delle informazioni trasmesse alle Società Prodotto.

Il cliente si dichiara pienamente edotto della circostanza che: (i) alla prestazione del servizio di collocamento potrà associarsi, ai sensi del comma 2 del precedente art. 1, la prestazione di raccomandazioni generali, basate su analisi oggettive di mercato e non sulle caratteristiche proprie del singolo cliente; (ii) lo svolgimento del servizio di consulenza consistente nella prestazione di raccomandazioni personalizzate al cliente, su richiesta del medesimo o ad iniziativa della banca, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento o prodotto finanziario o riguardo a un determinato servizio di investimento, potrà avvenire unicamente sulla base di un apposito e separato accordo fra il cliente e la banca.

Nell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi/attività di investimento e di prodotti finanziari la banca si avvale di promotori finanziari iscritti all'albo tenuto da un organismo vigilato dalla Consob.

La banca osserva, ove applicabili, le disposizioni in tema di sollecitazione all'investimento e si attiene alle disposizioni previste dai contratti e dalla normativa tempo per tempo vigente al fine di assicurare l'uniformità e la parità di trattamento degli investitori destinatari dell'offerta.

Art. 5

Conflitti di interesse

La banca organizza la propria attività in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque al cliente trasparenza ed equo trattamento.

La banca fornisce al "Cliente al Dettaglio" informazioni appropriate circa la propria politica di gestione dei conflitti di interesse, allegata al Documento Informativo sui servizi d'investimento e pubblicata sul sito internet aziendale www.bancasai.it; tale strumento consente di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti.

La banca garantisce comunque al "Cliente al Dettaglio" la possibilità di ottenere, previa specifica richiesta scritta in tal senso, maggiori dettagli relativamente alla politica di gestione dei conflitti di interessi adottata.

Nell'ipotesi in cui la politica di gestione dei conflitti di interesse e le disposizioni organizzative adottate dalla banca per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere gli interessi del cliente sia evitato, la banca informerà chiaramente il cliente prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti dei conflitti affinché esso possa assumere una decisione informata, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Art. 6

Variabilità del valore degli investimenti effettuati

Il Cliente si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto contenuto nel Documento Informativo, dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che effettuerà in esecuzione delle presenti Norme e prende atto che l'attività di cui alle medesime avviene a proprie spese e rischio e non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati.

Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle parti di organismi di investimento collettivo di diritto italiano ovvero conformi

con le disposizioni comunitarie (c.d. OICR armonizzati), il cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:

- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente

Art. 7

Operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati

Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1 comma 3, del Testo Unico, il cliente prende atto che:

- Il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
- L'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

Nel caso di compravendita di strumenti finanziari di cui al precedente comma, verrà stipulato apposito atto integrativo nel quale saranno, tra l'altro, specificamente individuati i mezzi da costituire a provvista o garanzia per l'esecuzione delle operazioni.

Nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista la comunicazione al "Cliente al Dettaglio" di cui al successivo art. 13.7 è pari al 30% del costo di acquisto degli strumenti finanziari.

Art. 8

Operazioni eseguite fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione

Il Cliente, sottoscrivendo l'apposito campo contenuto nel Modulo "Richiesta di servizi d'investimento", esprime il proprio consenso espresso e generale all'esecuzione di ordini fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente. Qualora, al contrario, intenda negare il consenso generale e riservarsi la facoltà di rilasciarlo per singole operazioni, è tenuto ad indicarlo specificamente nel Modulo stesso.

Qualora non esprima il proprio consenso generale, il Cliente può comunque autorizzare, per iscritto o tramite telefonata sottoposta a registrazione, l'esecuzione di singole operazioni fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

Art. 9

Deposito degli strumenti finanziari

Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al presente contratto saranno immessi in un deposito amministrato presso la banca, disciplinato dalla Sezione I del presente contratto.

Art. 10

Cointestazione del rapporto

Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche verranno fatte dalla banca ad uno solo dei cointestatari all'indirizzo da questi indicato e sono operanti a tutti gli effetti nei confronti degli altri.

Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti.

La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti.

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla banca, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso 1 giorno lavorativo, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile.

Art. 11

Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta

Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascuna di esse singolarmente può impartire gli ordini, con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari.

La banca, quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata, non può dar corso agli ordini che non le siano stati impartiti congiuntamente da tutti i cointestatari.

L'opposizione non ha effetto nei confronti della banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso 1 giorno lavorativo.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di impartire separatamente ordini alla banca.

Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti a esercitarlo tutti assieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.

Nei casi di cui al comma precedente, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Art. 12

Commissioni e spese

Le commissioni applicate dalla banca per i servizi oggetto del presente contratto sono indicate nell'allegato

documento di sintesi, unitamente alle spese e ad ogni altro onere applicabile.

Il pagamento avverrà a mezzo addebito in conto corrente o deposito a risparmio.

La banca, in tempo utile prima della prestazione di un servizio di investimento, indica al cliente gli incentivi ricevuti e/o pagati in conformità all'art. 52 del Regolamento Consob n. 16190/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13

Documentazione delle operazioni eseguite

1. Il cliente riceve dalla banca rendicontazione dei servizi prestati.

La rendicontazione comprende, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per suo conto.

2. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione conto proprio nonché collocamento, inclusa l'offerta fuori sede:

A) la banca fornisce prontamente al cliente, su un supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine;

B) nel caso di "Cliente al Dettaglio", la banca invia a quest'ultimo un avviso su un supporto duraturo che conferma l'esecuzione dell'ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma da tale terzo, recante le seguenti informazioni, se pertinenti, anche secondo quanto previsto all'allegato I, tabella 1 del Regolamento CE n. 1287/2006:

a) l'identificativo dell'intermediario che compie la comunicazione;

b) il nome o altro elemento di designazione del cliente;

c) il giorno di esecuzione;

d) l'orario di esecuzione;

e) la tipologia dell'ordine (ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine);

f) l'identificativo della sede di esecuzione;

g) l'identificativo dello strumento;

h) l'indicatore acquisto/vendita;

i) la natura dell'ordine, in caso non si tratti di acquisto/vendita;

j) il quantitativo;

k) il prezzo unitario (quando l'ordine è eseguito in tranche, la banca può fornire al cliente informazioni in merito al prezzo di ciascuna tranche o al prezzo medio; qualora venga fornito il prezzo medio, la banca informa il cliente al dettaglio, su sua richiesta, in merito al prezzo di ciascuna tranche);

l) il corrispettivo totale;

m) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora il "Cliente al dettaglio" lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci;

n) le responsabilità del cliente in relazione al regolamento dell'operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto rilevanti, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza al cliente;

o) se la controparte del cliente è la stessa banca o altro intermediario appartenente al gruppo di questa ovvero altro cliente della banca, a meno che l'ordine non sia stato eseguito tramite un sistema di negoziazione che realizza una negoziazione anonima.

3. La banca può fornire al cliente le informazioni di cui sopra anche utilizzando codici standard, a condizione di fornire una spiegazione dei codici utilizzati.

4. Le disposizioni previste al comma 2, sotto la lettera B), non si applicano quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente da un diverso soggetto.

5. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, la banca fornisce al cliente, su sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine.

6. Nel caso di ordini, per un "Cliente al Dettaglio", relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, l'avviso di cui al comma 2, lettera B) può essere inviato al "Cliente al Dettaglio" con cadenza almeno semestrale.

7. Se la banca amministra conti di un "Cliente al Dettaglio" che includono una posizione aperta scoperta su operazioni con passività potenziali, essa comunica al "Cliente al Dettaglio" eventuali perdite che superino la soglia del 30% rispetto al costo di acquisto degli strumenti finanziari non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.

8. Per quanto attiene agli strumenti finanziari e alle disponibilità liquide del cliente eventualmente detenuti dalla banca, quest'ultima è tenuta ad inviare al cliente, almeno una volta all'anno, un rendiconto di tali strumenti finanziari e disponibilità liquide, su supporto duraturo.

9. Il rendiconto delle attività di cui al precedente comma 8 include le informazioni seguenti:

a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dalla banca per il cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto;

b) in che misura eventuali strumenti finanziari o disponibilità liquide sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;

c) l'entità di eventuali benefici maturati dal Cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono maturati.

10. Nei casi di operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 9 possono essere basate o sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.

In caso di chiusura del rapporto contrattuale per qualsiasi motivo, la Banca invia al cliente apposito rendiconto di chiusura unitamente alla eventuale documentazione fiscale.

Art. 14

Durata del contratto e recesso

Il presente contratto è a tempo indeterminato ed il cliente può recedervi in qualunque momento senza penalità; la banca potrà esercitare analoga facoltà ai sensi dell'art. 1727 cod. civ., dando un preavviso non inferiore a 15 giorni.

Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata a/r.

Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 15

Modifiche al contratto

1. Nel caso il cliente sia un "consumatore" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. 206/2005 la banca può:
 - qualora sussista un giustificato motivo, modificare in qualsiasi momento le condizioni normative applicate al rapporto, dandone comunicazione scritta all'ultimo indirizzo indicato dal cliente. Le modifiche comunicate al cliente entreranno in vigore il 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di invio della lettera, salvo che la banca non indichi un termine più ampio. E' fatto salvo il diritto di recesso del cliente;
 - modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate al presente contratto purché sussista un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al cliente, che ha diritto di recedere dal contratto.
2. Nel caso il cliente non sia un "consumatore" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. 206/2005 la banca può:
 - proporre in ogni momento modifiche e/o integrazioni alle norme del presente contratto, inclusi gli Allegati. Le comunicazioni relative alle proposte saranno effettuate mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo indicato dal cliente. L'applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del cliente, decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l'esercizio del recesso da parte del cliente entro il suddetto termine.
 - modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate al presente contratto dandone immediata comunicazione al cliente, che ha diritto di recedere dal Contratto.

Le modifiche al contratto derivanti da modificazioni di norme di legge o regolamenti si intenderanno automaticamente recepite. La banca provvederà ad informare, nei tempi tecnici necessari, il cliente di tali modifiche mediante comunicazione scritta.

Art. 16

Invio di comunicazioni

L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca saranno fatte al cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.

Art. 17

Classificazione del cliente

La Banca ha comunicato al cliente la classificazione che gli viene assegnata ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Consob n. 16190/07 e successive modifiche ed integrazioni. E' onere del cliente comunicare alla banca eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto della banca di modificare la classificazione del cliente che non soddisfi più i requisiti necessari per l'attribuzione della classificazione originariamente assegnata.

Al Cliente al Dettaglio è riconosciuto il diritto di chiedere per iscritto una diversa classificazione a titolo generale o rispetto a una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni. A seguito di tale richiesta la banca comunica al Cliente al Dettaglio su supporto duraturo, in conformità a quanto convenuto con il cliente ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Consob n. 16190/07 e successive modifiche ed integrazioni, quali sono le conseguenze che, in tema di norme di protezione e diritti di indennizzo, tale cambiamento comporta. Il cliente, al fine di rendere operativa la propria scelta, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale conferma di aver compreso le conseguenze della perdita di tali protezioni. La banca valuta le caratteristiche del Cliente al Dettaglio che abbia confermato tale scelta e l'idoneità dello stesso ad essere qualificato come Cliente Professionale e comunica al cliente l'accettazione o meno della richiesta.

La banca può, di propria iniziativa o su richiesta del cliente, (i) trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente professionale; (ii) trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente che potrebbe altrimenti essere classificato come controparte qualificata.

Qualora il cliente classificato come "Cliente Professionale" o "Controparte Qualificata" richieda, in via generale o limitatamente a un'operazione o classe di operazioni, di essere considerato quale "Cliente al dettaglio", la banca si riserva il diritto di sospendere con effetto immediato la prestazione dei servizi e di recedere dal presente contratto nei termini di cui al precedente art. 14 del presente contratto.

Alla prestazione dei servizi di investimento a clienti "Controparti Qualificate", non si applicano le regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 56, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 49 del Regolamento Consob n. 16190/07 e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PROMOTORE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

Ai sensi della normativa vigente, il promotore finanziario:

- deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;

- deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
- con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente od al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'articolo 40 del presente regolamento. In particolare il promotore deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
 - a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
 - b) la situazione finanziaria;
 - c) gli obiettivi di investimento; e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;
- con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il promotore deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - aa) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - bb) ordini di bonifico e documenti simili che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera aa);
 - cc) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
- nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati.

SEZIONE III

NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI CANALI VIRTUALI

CANALI VIRTUALI:

- **SaiVoice (accesso tramite Call Center e/o Risponditore automatico)**
- **SaiOnLine (accesso tramite Internet)**

Art. 1

Con l'adesione al servizio, che avviene a seguito di esplicita comunicazione in tal senso della Banca, ad ogni Cliente è consentito di svolgere separatamente, tramite la rete telefonica o telematica, le operazioni previste, con le modalità comunicate dalla Banca.

Secondo gli orari, le tipologie di operazioni richieste ed il mezzo tecnico utilizzato, il Cliente potrà avvalersi di un operatore della Banca, ovvero di strumenti automatici.

A ogni aderente al servizio è consentito effettuare le operazioni ammesse e previste dalla Banca su tutti i rapporti sui quali abbia facoltà a operare in qualità di unico intestatario, cointestatario o delegato a operare.

Ha inoltre facoltà di svolgere, con le stesse modalità previste per le operazioni bancarie, e nel rispetto della normativa applicabile, le operazioni ammesse su prodotti di Risparmio Gestito collocati dalla Banca e sottoscritti dal Cliente, nonché su altri prodotti di cui la Banca è o diverrà collocatrice.

Art. 2

Il Cliente è consapevole dei rischi connessi all'utilizzo di reti telematiche e/o telefoniche per la trasmissione dei dati personali.

La Banca non sarà responsabile per la perdita, l'alterazione o la diffusione di informazioni trasmesse attraverso l'utilizzo di reti telematiche, ascrivibili a difetti di funzionamento delle stesse, caso fortuito, fatto di terzi o comunque a eventi non imputabili al dolo o alla colpa grave della Banca.

Art. 3

Per le attività ammesse all'operatività mediante il servizio, le relative modalità di esecuzione rappresentano alternativa e deroga alla forma scritta eventualmente richiesta dalle norme generali e speciali che regolano i sottostanti rapporti di conto corrente, deposito titoli e altri rapporti e servizi accessori, qui riportate, nonché dalle norme contrattuali relative a strumenti e servizi finanziari e assicurativi collocati dalla Banca.

Nel caso il Cliente richieda mediante il servizio di SaiVoice il rilascio e la spedizione a mezzo posta di libretti di assegni

bancari, gli verrà ogni volta richiesto di confermare di non essere interdetto dall'emissione di assegni bancari come previsto dall'art. 124 della Legge Assegni e successive integrazioni e modificazioni.

Tale dichiarazione si intende sottoscritta e registrata tramite il riconoscimento per l'accesso ai Canali Virtuali.

Il cliente riconosce a tale sottoscrizione elettronica valore di vera e valida dichiarazione di propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 della sopra citata Legge Assegni.

Lo scioglimento o la sospensione per qualunque causa del servizio non comportano di per sé lo scioglimento o la sospensione dei predetti rapporti sottostanti al servizio, che resteranno disciplinati dalle presenti norme generali e speciali.

Art. 4

Per accedere al servizio, la Banca fornirà al Cliente: un codice segreto numerico di 8 cifre (USER ID), contenuto in busta sigillata indirizzata al Cliente; un secondo codice segreto numerico di 12 cifre (P.I.N.), contenuto in un'ulteriore busta sigillata indirizzata al Cliente, inoltrata separatamente.

Il Cliente si impegna a custodire con ogni cura sia il primo che il secondo codice segreto ed è responsabile delle conseguenze derivanti dal loro indebito uso da parte di chiunque.

In particolare la Banca non potrà essere ritenuta responsabile del loro utilizzo fraudolento sino a che il Cliente non le abbia comunicato lo smarrimento o il furto e la Banca non abbia potuto di conseguenza provvedere al blocco dell'operatività del servizio, comunque non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione.

Art. 5

Nell'ambito del servizio, in deroga a ogni diversa previsione relativa ai sottostanti rapporti di conto corrente, deposito titoli, ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione conto proprio ed esecuzione ordini, e in generale ogni altro rapporto intrattenuto con la Banca, il Cliente nei suoi contatti telefonici e telematici verrà identificato dalla Banca esclusivamente mediante la verifica del primo codice segreto e parziali cifre del secondo codice segreto.

Per particolari disposizioni (blocco del P.I.N.) l'identificazione del Cliente avverrà mediante la richiesta di dati personali da parte del Call Center.

Le modalità vigenti per l'identificazione del Cliente sono illustrate nelle apposite istruzioni fornite dalla Banca al Cliente.

Il Cliente riconosce fin d'ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla Banca in dipendenza del servizio e autorizza la Banca a effettuare registrazioni in via continuativa o non, senza ulteriore preavviso, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica o strumenti informatici in genere intervenuti fra le parti.

La prova delle operazioni eseguite, come di ogni altra comunicazione effettuata tramite il servizio, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca e delle registrazioni delle conversazioni telefoniche.

Art. 6

In caso di cointestazione dei rapporti sottostanti, le operazioni svolte tramite il servizio si intendono in ogni caso effettuate in modo disgiunto dai singoli intestatari, quali debitori e creditori solidali, con piena liberazione della Banca per le operazioni svolte da ciascuno di essi.

Normativa contrattuale per la prestazione dei servizi di investimento 8 Novembre 2007 Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca, in qualsiasi momento, di interrompere l'utilizzo del servizio; per i rapporti cointestati, tale facoltà spetta disgiuntamente a ciascuno dei cointestatari e il suo esercizio ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri cointestatari.

Art. 7

Il Cliente, nell'impartire disposizioni, è tenuto a operare entro i limiti assegnati e comunque a fronte del saldo disponibile dei rapporti intrattenuti.

Art. 8

La Banca non risponde delle eventuali conseguenze derivanti da interruzioni del servizio dovute a cause non imputabili a dolo o colpa grave della Banca stessa (fra cui a titolo meramente esemplificativo, quelle dovute a cause quali eventi bellici o rivoluzionari, guerre civili, terremoti, alluvioni o altre catastrofi naturali, incidenti nucleari, gravi situazioni di inquinamento, scioperi anche del personale della Banca, interruzioni dell'energia elettrica, malfunzionamenti o sovraccarichi delle linee telefoniche o telematiche, caso fortuito o fatto di terzi).

Art. 9

Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca saranno eseguite, salvo diversa pattuizione, entro i tempi tecnici necessari.

Art. 10

La Banca ha facoltà di sospendere o abolire il servizio in qualsiasi momento per ragioni connesse all'efficienza e sicurezza del servizio medesimo, nonché di sospendere l'operatività di singoli clienti, per motivi cautelari e per giustificato motivo.

www.bancasai.it
Numero Verde 800 99 77 88